

**AS542 - COMUNE DI BRESSANONE (BZ) - GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE
E DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A PAGAMENTO**

Roma, 19 marzo 2009

Comune di Bressanone
Dirigente dei Servizi Finanziari

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione della piscina comunale e del parcheggio pubblico a pagamento limitrofo alla società Acquarena S.r.l..

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 12 marzo 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

In particolare, l'art. 23-bis, comma 6, consente l'affidamento simultaneo di una pluralità di servizi pubblici locali a condizione che sia esperita una gara e che possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

A prescindere dagli ipotizzati vantaggi di efficienza che potrebbero scaturire dall'affidamento congiunto della gestione delle piscine comunali e del parcheggio pubblico a pagamento e impregiudicata ogni altra valutazione sui presupposti di fatto e di diritto dell'azione amministrativa, pertanto, non può che escludersi, nel caso di specie, la possibilità di procedere ad affidamenti *in house* per una pluralità di servizi pubblici.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

AS543 - PROVINCIA DI IMPERIA - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 8 maggio 2009

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
per il servizio idrico
Provincia di Imperia

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione del servizio idrico integrato.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 aprile 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che codesta Autorità non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato.

Codesta Autorità si è, infatti, limitata a rilevare che l'affidamento ad una società pubblica, che non percepisce utile di impresa, può di fatto determinare efficienze anche per l'utenza finale. Tali efficienze, tuttavia, sarebbero dovute emergere da un'attività di comparazione tra diverse offerte, ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze dell'Amministrazione.

In tale contesto, peraltro, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità *in house*; sul punto si osserva infatti che le modalità di pubblicità individuate (pubblicazione sull'Albo Pretorio della Provincia) e la breve durata dell'avviso (15 giorni nel periodo feriale, dal 10 al 25 agosto) non risultano adeguate rispetto al valore e alla rilevanza del

servizio oggetto di affidamento. Tali modalità non risultano pertanto sufficienti a produrre l'effetto di rappresentare un invito al mercato al fine di individuare operatori interessati a prestare il servizio alle condizioni programmate dall'AATO, in un mercato – quale quello della gestione del SII – sul quale risultano attivi diversi operatori sia nazionali che internazionali. A tal riguardo si fa inoltre presente come, sulla base degli elementi acquisiti, non risulta che codesta AATO abbia reso disponibile agli attori presenti sul mercato il programma degli interventi da effettuare e il piano economico-finanziario previsti nel Piano d'ambito, la cui conoscenza appare elemento indispensabile al fine di rendere possibile alle imprese di valutare il proprio interesse alla gestione del servizio.

In conclusione, all'Autorità non sono stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

**AS544 – COMUNITA' MONTANA DI LONGARONESE CADORE ZOLDO (BL) –
RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Roma, 20 maggio 2009

Comunità Montana Cadore Longarone Zoldo
Comune di Perarolo di Cadore
Comune di Ospitale di Cadore
Comune di Castellavazzo
Comune di Longarone
Comune di Soverzene
Comune di Forno di Zoldo
Comune di Zoldo Alto
Comune di Zoppè di Cadore

Oggetto: Vs. richieste di parere relative all'affidamento, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ('RSU').

Con riferimento alle richieste in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 14 maggio 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dagli enti richiedenti per la valutazione dei casi e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nei casi in esame, si ritiene che non sia stata dimostrata la sussistenza delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 23 bis e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ('RSU').

Codeste amministrazioni si sono, infatti, limitate ad evidenziare la bontà dell'offerta riferibile alla società Ecomont S.r.l., operando un confronto con le condizioni praticate da altri operatori attivi in contesti ambientali e geomorfologici differenti il quale si presta, per stessa ammissione di codesta

amministrazione, ad essere fuorviante nella misura in cui riguarda servizi svolti in ambiti territoriali differenti e gestiti con diverse modalità operative.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino
